Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

CONVENZIONE QUADRO

L'anno 2010, il giorno 22, del mese di dicembre con la presente scrittura privata a valere a tutti gli effetti di legge

tra

l'**Agenzia Italiana del Farmaco** (di seguito denominata **Agenzia**), con sede in Roma, Via del Tritone n. 181, codice fiscale 97345810580, nella persona del Prof. Guido Rasi, nato a Padova, il 09/01/1954, Direttore Generale e, per la carica, legale rappresentante dell'Agenzia ed ivi domiciliato

e

la **Regione Molise,** (di seguito denominata **Regione**) codice fiscale n. 00169440708 rappresentata dal Dott. On.le Angelo Michele Iorio – in qualità di Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del SSR molisano – , nato a Morrone del Sannio (CB), il 17.01.1948, domiciliato per la carica in Via Genova n. 11 – Campobasso, presso Giunta Regionale, nominato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 28 luglio 2009.

VISTO

- l'art. 48 Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'AIFA;
- il D.M. del 16 luglio 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, registrato Ufficio Centrale del Bilancio al Registro Visti Semplici, Foglio n. 803 in data 18 luglio 2008, con cui il Prof. Guido Rasi è stato nominato Direttore Generale dell'AIFA;
- il Decreto n. 245 del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze in data 20 settembre 2004 (ai sensi del comma 13 dell'art. 48 sopra citato), recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'AIFA;
- VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.254 del 31 ottobre 2009;

- l'Intesa sul Patto per la Salute del 3 dicembre 2009 ed in particolare l'art.8 (Assistenza farmaceutica e dispositivi medici), nell'ambito del quale viene definito il ruolo dell'Agenzia, quale ente di supporto tecnico alle regioni;
- l'art. 15, Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m. concernente la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi al fine di disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune

PREMESSO CHE

- che l'Agenzia attende alle funzioni di cui ai commi 3 e 5, art. 48, Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito in Legge 24 novembre 2003 n.326, in linea con gli obiettivi strategici definiti nell'allegato alla Convenzione stipulata con il Ministero della Salute per il triennio 2008-2010; ai sensi dei quali l'Agenzia svolge compiti e funzioni di alta consulenza tecnica in materia di politiche per il farmaco con riferimento alla ricerca, agli investimenti delle aziende in ricerca e sviluppo, alla produzione, alla distribuzione, all'informazione scientifica, alla regolazione della promozione, alla prescrizione, al monitoraggio del consumo e della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera;
- la Regione è fortemente impegnata nel miglioramento della qualità e dell'efficienza del servizio sanitario regionale, ed in tale ottica ha interesse a sviluppare una collaborazione stabile con l'Agenzia,

tutto ciò visto e premesso, tra le parti come sopra rappresentate

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
Premesse

1. L'epigrafe e le premesse sono parte integrante ed essenziale della presente convenzione. Per quanto in esse non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e delle vigenti norme di legge e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2
Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione quadro è la collaborazione istituzionale tra l'Agenzia e la Regione, in materia di politica del farmaco, nell'ambito delle manovre di contenimento della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera e dell' implementazione degli interventi conseguenti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo la convenzione potrà essere finalizzata al:

a) Supporto metodologico e affiancamento per l'elaborazione delle manovre di governo della spesa farmaceutica territoriale finalizzate al rispetto del tetto di spesa programmato nel rispetto della L. n. 222/2007 e della L. n. 77/2009;

b) Supporto metodologico e affiancamento per l'attuazione degli interventi individuati al punto precedente.

Art. 3
Durata e recesso

1. La durata della presente Convenzione, non tacitamente rinnovabile, è di 12 mesi con efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa.
2. In caso di gravi inadempienze, le parti si riservano la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente Convenzione.

Art. 4
Obblighi delle parti

1. L'Agenzia e la Regione realizzano le attività oggetto della presente convenzione utilizzando le rispettive unità di personale di ruolo e non di ruolo, nonché avvalendosi delle proprie dotazioni strumentali e delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci di previsione.
2. Le parti mettono a disposizione proprio personale, in relazione alle singole iniziative attivate.

Art. 5
Comitato paritetico di coordinamento

1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi, di cui al precedente art. 2, è all'uopo istituito un Comitato paritetico di coordinamento, costituito da soggetti individuati da ciascuna parte della presente convenzione, sino ad un numero massimo di tre.
2. Sulla base di proposte presentate dal Comitato paritetico di coordinamento si potrà procedere alla stipula di specifiche convenzioni per la realizzazione di ulteriori attività che di volta in volta saranno identificate.

Art. 6
Riservatezza dei dati raccolti

1. Le parti si impegnano a garantire la riservatezza dei dati raccolti e trattati nell'ambito della realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

Art. 7
Trattamento dei dati personali

1. La Regione garantisce sin d'ora che il trattamento dei dati personali, comunque effettuati nell'ambito delle attività relative ai settori di cui all'art. 2, avverrà nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), previa predisposizione delle misure di sicurezza ivi previste.

2. La Regione dichiara che le operazioni di trattamento dati, sia su supporti cartacei che attraverso modalità automatizzate, saranno svolte da personale appositamente designato "Incaricato del trattamento" ed edotto in merito alle responsabilità derivanti dalla violazione delle disposizioni del Codice Privacy, garantendo agli interessati l'esercizio dei diritti loro conferiti dall'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

Art. 8
Foro Competente

1. In caso di controversia nell'interpretazione p nell'esecuzione della presente convenzione la questione verrà definita in prima istanza in via amichevole. Qualora non fosse possibile il foro sarà quello di Roma.

Art. 9
Registrazione

Il presente atto, redatto in duplice copia, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 – tariffa parte II del DPR 131/86. Le spese dell'eventuale registrazione sono a carico della parte che la richiede.

***

La presente Convenzione è redatta in due esemplari, uno per l'Agenzia e uno per la Regione, è costituita da un'Epigrafe, una Premessa e di n. **9** articoli, e consta di n. **4** pagine.

Letto, confermato, sottoscritto.

Roma, 23 dicembre 2010

Per **l'Agenzia Italiana del Farmaco**
Il Direttore Generale
Prof. Guido Rasi

Per **la Regione Molise**
Il Commissario ad acta
On.le dott. Angelo Michele Iorio

Per **l'Agenzia Italiana del Farmaco**
Il Direttore Generale
Prof. Guido Rasi

Per **la Regione Molise**
Il Commissario ad acta
On.le dott. Angelo Michele Iorio